

(N. 2259)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

Disciplina del commercio interno del riso.

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione del riso attraversa un periodo di grave difficoltà, in dipendenza della caduta del prezzo internazionale e delle diminuite possibilità di collocamento del prodotto.

A quest'ultimo riguardo, vi sarebbe fondato motivo di credere in una certa espansibilità del consumo interno, qualora il prodotto fosse meglio presentato e si desse all'acquirente garanzia di qualità di merce e di congruità di prezzo. Si è infatti constatato, in questi ultimi anni, una spiccata tendenza verso il consumo di qualità, tanto che le varietà semifini e fini, che un tempo costituivano solo il 15 per cento

della produzione totale, ed erano prevalentemente destinate all'esportazione, figurano oggi nella massa del raccolto per il 40 per cento, e trovano quasi esclusivo assorbimento nel mercato interno. D'altra parte, recenti rilevazioni hanno messo in evidenza come il commercio non secondi affatto tale tendenza: la mancanza di una sicura tipizzazione merceologica e di una precisa nomenclatura di categoria e di varietà, e l'assenza di ogni forma di controllo delle vendite, danno luogo a larghi e gravi abusi.

Pertanto, nel quadro di una sistematica azione intesa a normalizzare il mercato dei prodotti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alimentari in genere deve farsi rientrare anche una completa ed organica disciplina del commercio di tale derrata, tutelando opportunamente l'interesse dei produttori e dei consumatori senza porre tuttavia eccessivi vincoli all'attività commerciale.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge.

L'articolo 1 definisce il prodotto cui è riservata la denominazione di « riso », onde evitare l'immissione in commercio con tale nome di alimenti diversi.

L'articolo 2 prevede la classificazione qualitativa, distinguendo quattro gruppi fondamentali (comune, semifino, fino e superfino), e stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri interessati, siano determinate le varietà e le relative caratteristiche (variabili in relazione al continuo progresso genetico).

L'articolo 3 fa divieto di qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con qualsiasi altra sostanza organica che possa modificarne il colore naturale o la composizione.

Sono previste determinate e ben precise eccezioni per quei trattamenti che, mantenendo inalterate le proprietà originarie del riso, sono dirette a migliorare la resistenza in cottura allo spappolamento.

Sono pure consentiti il trattamento a « riso soffiato » ed i *normali* trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali commestibili e di olii di vasellina inodori, e per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Con l'articolo 4 si vietano le miscele di risi appartenenti a gruppi diversi, allo scopo di evitare la presentazione di riso di qualità inferiore come appartenente a gruppo superiore.

Vietata, per motivi igienico-sanitari, è la vendita di prodotto scondizionato, ammuffito o comunque non atto all'alimentazione umana.

L'articolo 5 regola la confezione degli imballaggi e le diciture da apporre sugli stessi.

Le denominazioni di fantasia o locali sono tollerate, purchè riportate dopo quelle obbligatorie e con caratteri di dimensioni non superiori.

L'articolo 6 ammette la vendita anche di riso avente caratteristiche diverse da quelle indicate all'articolo 2 purchè sia esplicitamente dichiarato come « riso sottotipo ».

Per la vendita al dettaglio l'articolo 7 rende obbligatoria la presentazione della merce con apposito cartellino recante le diciture regolamentari.

L'articolo 8 rinvia alle norme sull'esercizio della vigilanza contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché del relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 e successive modificazioni.

L'articolo 9 affida la revisione delle analisi alla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, quando il primo campione sia stato esaminato da uno degli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e all'Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

L'articolo 10 limita al prodotto destinato al consumo interno l'applicabilità delle norme contenute nel disegno di legge in esame.

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 stabiliscono le sanzioni previste per le violazioni alle singole norme della legge.

L'articolo 16 pone a carico del condannato il rimborso delle spese di analisi agli Istituti analizzatori e prevede la pubblicazione della sentenza di condanna.

Con gli articoli 17 e 18 si consentono, poi, tolleranze per lo smaltimento delle scorte esistenti all'entrata in vigore della legge, od in caso di variazione della tabella prevista al terzo comma dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

È vietato vendere prodotto non corrispondente a quello sopra descritto col nome di riso.

Art. 2.

Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

- a) comune;
- b) semifino;
- c) fino;
- d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, nonchè la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 15 novembre.

Art. 3.

È vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza organica ed inorganica che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale.

Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vasellina inodori e incolore per la lavorazione a brillato con glucosio e talco.

Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo « parboiled, converté » o simili diretti a conservare al riso le sue proprietà originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spapolamento.

Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a « riso soffiato » e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Art. 4.

È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo:

- a) miscele di risi superfini, fini, semifini e comuni: per i primi tre gruppi è vietata la miscela di varietà anche se appartenenti allo stesso gruppo;
- b) riso scondizionato o alterato o comunque tale da non essere atto all'alimentazione umana.

Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

- a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);
- b) la varietà.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purchè con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie.

Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da potere indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano nei magazzini delle ditte produttrici quando siano in con-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fezioni sigillate, nonchè tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio.

È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

Art. 6.

È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'articolo 2, nonchè dei risi ibridi o derivanti da risi imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli di altre diciture l'indicazione di « riso sotto tipo ».

Art. 7.

Il riso in vendita al dettaglio deve sempre essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di « riso sotto tipo ».

Per i risi del gruppo comune non è obbligatoria la indicazione della varietà.

Art. 8.

Per l'esercizio della vigilanza si applicano le norme contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 9.

In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:

1) dalla Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli

Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.

Il riso in esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto.

Art. 11.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con la multa da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

Art. 12.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettera b), è punita con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000 e l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 13.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio miscele di riso vietate ai sensi dell'articolo 4, lettera a), è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Se la miscela risulta composta di risi appartenenti allo stesso gruppo ed omogenei alla cottura, l'ammenda è ridotta ad un terzo,

Art. 14.

Le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La violazione della disposizione contenuta nell'articolo 7 è punita con l'ammenda da lire 10.00 a lire 100.000.

Art. 15.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 11 e 12 è disposto il sequestro della merce.

In caso di condanna la merce è confiscata ed utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta.

Art. 16.

Il giudice, nel pronunciare condanna per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, primo comma, dispone:

a) che siano poste a carico del condannato le spese di analisi da rifondere agli Istituti analizzatori incaricati;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato, a spese del condannato, almeno su due giornali economici di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria e agri-

coltura della provincia ed a quello del comune in cui risiede il contravventore.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione della tabella prevista al terzo comma del precedente articolo 2.

È consentita, dalla data suddetta, una tolleranza di giorni novanta per lo smaltimento delle scorte di riso, esistenti presso aziende industriali, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, nonché una tolleranza di giorni duecentosettanta per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.

È concesso, altresì, un termine di giorni centottanta per lo smaltimento, da parte degli industriali, di involucri, confezionamenti e stampati non conformi alle prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 18.

In caso di variazione, negli anni successivi, della tabella di cui al terzo comma dell'articolo 2, è consentita una tolleranza, a partire dalla data della relativa pubblicazione, di giorni sessanta per lo smaltimento delle scorte industriali di riso e di giorni centoventi per la vendita delle scorte di riso esistenti in commercio.